

STATUTO

EX INC SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIALE VITTORIA
COLONNA 104

Numero REA: PE - 420876

Codice fiscale: 02345830687

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 12.608 della raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

La Società è denominata:

"EX INC SRL IMPRESA SOCIALE"

di seguito chiamata Impresa Sociale o brevemente società.

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Pescara.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Art. 4 - Oggetto

Ai sensi dell'articolo 2, D. Lgs. 112/2017 l'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

In particolare, la società, coerentemente con il già citato D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, perseguirà esclusivamente i seguenti scopi sociali sia in ambito nazionale che internazionale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. attività di educazione, istruzione e formazione professionale anche in funzione del reinserimento sociale delle categorie svantaggiate;
3. formazione universitaria e post-universitaria
4. promozione della cultura e dell'arte anche tramite finanziamenti di dette attività;
5. valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico.

La società si avvarrà di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della

propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci ma

può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 - Scopo

L'Impresa Sociale si propone di svolgere attività in tutti i settori economici, anche commerciali, al fine di realizzare gli scopi sociali operando nel campo della cinematografia, della musica e degli eventi dal vivo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo concerti, rappresentazioni, proiezioni e festival) ed in particolare:

1) promuovere, sostenere e favorire, anche finanziariamente o tramite prestazione di servizi, la produzione cinematografica di opere filmistiche, cortometraggi e audiovisivi in genere al fine di valorizzare il territorio, la cultura e il patrimonio culturale ed artistico italiano nel mondo;

2) promuovere, sostenere e favorire, anche finanziariamente o tramite prestazione di servizi, la produzione musicale;

3) promuovere, sostenere e favorire, anche finanziariamente o tramite prestazione di servizi, la produzione di opere teatrali;

4) organizzare corsi di formazione e scuole per le professioni in ambito cinematografico, audiovisivo anche digitale, culturale e artistico in genere al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro anche per le categorie c.d. svantaggiate così come definite dalla normativa italiana;

5) organizzare corsi di formazione e scuole per le professioni operanti anche in ambito del sociale al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro anche per le categorie c.d. svantaggiate così come definite dalla normativa italiana;

6) organizzare eventi, manifestazioni e festival per promuovere il cinema, il teatro, la musica e la cultura in ogni sua forma o genere;

7) favorire l'incontro tra potenziali investitori e produttori e/o operatori nel mondo del cinema, della musica, del teatro e di opere artistiche in genere al fine di accelerare la creazione di opere di rilevanza culturale;

8) offrire servizi di consulenza a produttori cinematografici, televisivi, musicali e teatrali al fine di facilitare e accelerare la realizzazione di opere di alto valore culturale;

10) facilitare e promuovere la scelta dell'Italia quale sede di set cinematografici o di produzioni e coproduzioni cinematografiche e televisive da parte di società di produzione internazionali al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nazionale nel mondo;

11) facilitare e promuovere la scelta dell'Italia quale polo

di attrazione di attività di natura culturale e artistica al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nazionale nel mondo.

L'Impresa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare, finanziaria e di garanzia (nei limiti consentiti dalla Legge) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti del socio unico;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Capitale sociale

Il capitale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**, costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

Art. 8 - Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di "impresa sociale":

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SOCI

Art. 9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e

trasferimento delle quote dei soci

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ove possibile).

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a. r. o posta elettronica certificata inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 12 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge. Provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art. 13 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
- 2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
- 3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;
- 4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e

agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti

previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;

5. l'approvazione dei regolamenti;

6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;

7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;

8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;

9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;

10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;

11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi

agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultano iscritti, da almeno 90 giorni, presso il Registro Imprese. Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art. 18 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Organo Amministrativo

L'Impresa Sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o multipli di membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al

momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori

dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;
- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 21 - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice Presidente.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo

Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 25 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 26 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese

sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 27 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è organo esecutivo e consultivo nominati dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal presidente e da un numero variabile di membri, scelti dallo stesso CDA tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della società. L'assemblea è composta dal presidente e dai membri e delibera a maggioranza. Il Comitato svolge la propria attività seguendo il regolamento apposito, da approvare entro sessanta giorni dalla costituzione della società, I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato si riunisce anche su convocazione del Presidente CDA.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, qualsiasi membro del CDA ne faccia richiesta.

Il Comitato Esecutivo svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il presidente del CDA, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale di produzione cinematografica, musicale e teatrale e iniziative culturali ad esse legate.

Il Comitato Esecutivo si occupa, altresì, di valutare i progetti di produzione o coproduzione cinematografica, anche delegando la funzione ad uno o più membri (commissioni) e/o consulenti esterni, con apposite relazioni di valutazione secondo le procedure descritte nel regolamento sopra citato. In particolare, il Comitato stabilisce l'utilizzo del fondo apposito, stanziato con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo i parametri e le procedure dettati dall'apposito regolamento sopracitato.

Art. 28 Comitato Accademico-Culturale

Il Comitato Accademico-Culturale è organo consultivo della società ed è composto dal presidente e da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della società. Esso delibera a maggioranza.

Il Comitato Accademico-Culturale svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed il presidente del CDA, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma

annuale culturale e accademico svolto dalla società,

direttamente o indirettamente tramite enti partecipati o incaricati, delle altre iniziative e ad ogni altra questione della stessa natura per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Lo stesso comitato predisporrà il fabbisogno economico necessario per la realizzazione del programma proposto.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce anche su convocazione del Presidente del CDA.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, qualsiasi membro del CDA ne faccia richiesta.

Art. 29 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Art. 30 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 31 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 32 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 33 - Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura

dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 35 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 36 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, *ex bono et aequo*, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Firmato: REALI Enrico

Firmato: BAIONI Giovanni

Firmato: CICOLANI Americo Maria

Firmato: BAFFARI Giordano
Firmato: DI NARDO Davide
Firmato: DI NARDO Nicola
Firmato: DI NARDO Maria Stella
Firmato: BERNABEI Luca Maria
Firmato: Pietro Marzano Notaio Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.LGS 7 marzo 2005 n. 82, che si trasferisce in termini utili di registrazione ad uso Registro Imprese di Chieti - Pescara.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico).

Roma, 8 marzo 2022